



## Un quesito sulla natura giuridica del letame

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Domanda: In relazione all'articolo "Ma davvero il letame non è mai un rifiuto" (a firma di Maurizio Santoloci) chiedo a che titolo il letame viene venduto.

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci)*: nell'articolo citato nella domanda, pubblicato sul nostro sito in area NEWS ed in area "RIFIUTI", secondo la nostra interpretazione il letame (materie fecali) di origine agricola viene reso esente dalla normativa sui rifiuti e considerato sottoprodotto (fin dall'origine) quando è realmente destinato per l'utilizzo nella pratica agricola. Mentre quando tale finalità è fittizia - o del tutto inesistente - la deroga si azzera ed il letame torna ad essere un rifiuto.

La norma nella prima ipotesi non prevede che l'uso agricolo deve avvenire nello stesso terreno del produttore del letame, e comunque i sottoprodotti (in generale) possono essere trasportati per raggiungere le reali (sottolineo: reali e non fittizie) sedi di continuazione di utilizzo.

Dunque, a nostro avviso se - appunto - in modo vero e reale il letame è destinato all'uso in sede agricola, può essere legittimamente trasportato nel luogo di destinazione come sottoprodotto, ed in questo contesto può essere anche regalato o venduto a terzi, purchè ambedue (chi produce e cede, nonché chi acquista o comunque prende in carico il letame) siano poi in grado di assolvere all'onere della prova (che ricade su di loro) sulla effettiva destinazione di tale materiale anche durante un controllo su strada o in loco.

In assenza di tale prova, si deve presupporre che - invece - la cessione è avvenuta a fini di smaltimento (del letame tornato ad essere un rifiuto...) e si attivano - pertanto - a carico di ambedue gli illeciti conseguenti.

E' logico che questo principio normativo è dettato per disciplinare soprattutto le piccole realtà rurali dove da sempre il letame è (saggiamente) utilizzato come concime al posto dei veleni agricoli. Sono gli abusi a livello industriale che poi snaturano le norme e le loro utilità sociali.

*Publicato il 30 marzo 2009*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata  
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)